

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 5 del 2018

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2017/278 CC NAS RG del 02.12.2017

Il Commissario

Visto il verbale di contestazione n.° 2017/278 del 02.12.2017, redatto alle ore 12:00 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.O. FICHERA Giuseppe a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al Luogotenente ROMANO Giuseppe (appartenenti al Nucleo Carabinieri .Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 16 Novembre 2017 alle ore 10:30, presso la macelleria aziendale "FRATELLI SUDANO" sito in Modica in Via Nazionale Modica Ispica n. 161/A, della ditta Fratelli Sudano S.S. Società Agricola, della quale risulta legale responsabile il Sig. SUDANO ALESSANDRO, nato a Modica il 17.02.1970 e ivi residente in Via Nazionale Modica Ispica n. 161/A;
Atteso che a seguito della sopradetta ispezione è stata accertata la violazione del Regolamento (CE) n.° 852/2004 **"per avere omesso di dare preventiva comunicazione all'Autorità Sanitaria della variazione apportata ai locali di stagionatura, avendo creato in un cortile interno al caseificio una cella frigo adibita alla stagionatura di salumi e formaggi delle dimensioni di 3,50 x 2,50 metri con significativa variazione del ciclo produttivo."**
Atteso che per la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 3 del d. Lgs. n.° 193 del 06.11.2007, che così recita *"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione";*
Considerato che la violazione contestata sopradetta è riconducibile alla fattispecie sanzionata dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 193/2007, con una pena pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;
Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato a mezzo PEC: **azagrsudano@pec.cgn.it** specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale pagamento in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. SUDANO Alessandro ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2017/278 del 02.12.2017, notificati al Commissario dell'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0036101 del 28.12.2017;
Considerato che il ricorrente ha chiesto negli scritti difensivi, a causa delle difficoltà finanziarie che sta attraversando l'azienda, l'azzeramento o la riduzione della sanzione dovuta per la violazione in oggetto;
Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il D.Lgs. 193/2006;
VISTO il Regolamento (CE) n.°852/2004;
VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);
VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. SUDANO ALESSANDRO, nato a Modica il 17.02.1970 e ivi residente in Via Nazionale Modica Ispica n. 161/A quale legale responsabile della ditta Fratelli Sudano S.S. Società Agricola che gestisce la macelleria aziendale "FRATELLI SUDANO" il pagamento della somma totale di € 500,00 (euro cinquecento/00); per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, pari al minimo edittale.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€. 500,00**;
Spese di accertamento e notificazione: €. 20,00;
Bolli €. 16,00
Per complessivi € 536,00 (euro cinquecentotrentasei)

- quanto ad €. 36,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: *"spese istruttorie verbale di contestazione* n.° 2017/278 del 02.12.2017 NAS di Ragusa;
- quanto ad €. 500,00 da pagare tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. verbale di contestazione n.° 2017/278 del 02.12.2017 NAS di Ragusa **nonché la data ed il numero della presente ordinanza;**

E' fatto obbligo di esibire anche tramite PEC: **affari.generali@pec.asp.rg.it,** l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto và notificato:
- Sig. SUDANO Alessandro, nato a Modica il 17.02.1970 e ivi residente in Via Nazionale Modica Ispica n. 161/A a mezzo PEC all'indirizzo: **azagrsudano@pec.cgn.it.**;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

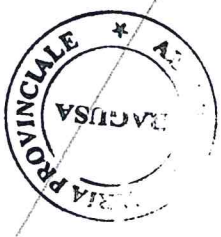

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Si avverte che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 29.01.2018

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

per il Commissario
il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Lombardo


PROVINCIALE